

Le misure del Piano Regionale di Tutela delle Acque

-Collettamento e trattamento acque reflue-

ALESSANDRO ZUCCA
Regione Autonoma FVG – Direzione Ambiente ed Energia







Indirizzi e Norme di Attuazione

- capitolo 2 (Indirizzi di Piano) Aree sensibili
- Titolo III, capo I Disciplina degli scarichi
- Titolo III, capo II Acque meteoriche
- art. 34 Criteri per l'utilizzazione delle acque
- art. 35 Revisione e adeguamento delle utilizzazioni d'acqua
- art. 36 Misuratori della portata prelevata
- art. 45 Prelievi da falde acquifere e dai fontanili
- art. 48 Pozzi artesiani







- Norme imperative europee e nazionali:
 - Direttiva 91/271/CEE
 - D.Lgs 152/06
- •Su esplicita delega dello Stato:
 - Disciplina regionale







- Direttiva 91/271/CEE
- -Obblighi di collettamento e trattamento per agglomerati > 2000 AE
- –Individuazione delle aree sensibili e relativo bacino scolante: trattamenti più spinti per nutrienti azoto e/o fosforo (D.lgs 152/06 art. 91 Adriatico settentrionale; DGR 2016/08 Laguna di Marano e Grado. Bacino scolante: tutta la Regione tranne bacino Slizza.
- •D.Lgs 152/06
- -Recepimento direttiva 91/271/CEE
- -Disciplina scarichi suolo, sottosuolo, in fognatura, talune sostanze pericolose







- Disciplina regionale residuale
- -Collettamento e trattamento per agglomerati < 2000 AE (< 25% popolazione regionale)
- -Insediamenti isolati (< 50 AE): definizione sistemi individuali o altri sistemi pubblici/privati appropriati
- -Limiti di emissione più restrittivi ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici
- -Limiti meno restrittivi in alcuni casi (ma sempre nel rispetto delle direttive 91/271/CEE e 2000/60/CEE)







- Prima parte: indirizzi e priorità
- -Individuazione interventi prioritari di collettamento e depurazione: conformità alla direttiva 91/271/CEE
- –progressivo collettamento agglomerati < 2000 AE e priorità: area scolante in laguna, aree carsiche, fascia costiera
- -Progressiva realizzazione reti separate (già DPCM 4 marzo 1996) e priorità: recapito in corpi idrici a specifica destinazione (acqua potabile, balneazione, molluschicoltura); corsi d'acqua tombinati; aree specifiche (bassa pianura, zone carsiche)
- -Indicazioni sul corretto utilizzo delle reti fognarie (a tutela del personale operante, delle reti stesse e del trattamento finale)







- •Seconda parte: obblighi, di emissione, scaricatori di piena e di emergenza
- -Stabilito un obbligo (minimale) di allacciamento alla pubblica fognatura per scarichi domestici e assimilati: quando l'area privata è fronteggiata da via o spazio pubblico percorso da un canale di fognatura. Finora previsto solo nei regolamenti di fognatura.
- -Individuati i sistemi di trattamento e/o limiti di emissione per scarichi domestici e assimilati per soglie (< 50 AE; < 500 AE e >500 AE)
- -Individuati i sistemi di trattamento e/o limiti di emissione per scarichi di acque reflue urbane (agglomerati < 2000 AE) per soglie e zone
- -Trattamenti appropriati: tratti dal manuale ISPRA (ex ANPA) n. 1/2001







- •Seconda parte: obblighi, di emissione, scaricatori di piena e di emergenza
- -Definiti i limiti di emissione degli scarichi di acque reflue urbane al suolo per soglie e zone (comunque tab. 4 o tab 3 all. 5 del D.Lgs 152/06 secondo quanto permesso dal medesimo decreto)
- -Individuati i riferimenti per i limiti di emissione degli scarichi di acque reflue urbane da agglomerati > 10.000 AE nei bacini drenanti delle aree sensibili (tab. 2 all. 5 dlgs 152/06)
- -Individuati criteri specifici per gli scarichi di acque reflue da agglomerati a forte fluttuazione stagionale







- •Seconda parte: obblighi, di emissione, scaricatori di piena e di emergenza
- –Definiti i limiti di emissione e gli obblighi di disinfezione in funzione della destinazione d'uso dei corpi idrici (prelievi per uso potabile, molluschicoltura, balneazione, prelievi a uso irriguo.
- –Di recente inserito un comma in art. 166 del D.lgs 152/06 che prevede l'emanazione di un regolamento statale per definire i parametri di qualità delle acque destinate ad uso irriguo su colture alimentari
- -Definite infine alcune norme su scaricatori di piena e di emergenza delle stazioni di sollevamento per assicurare un minimo di decoro nei pressi degli stessi e la continuità di servizio dei sollevamenti







- Parere della IV commissione consiliare permanente (gennaio 2014)
- –In relazione agli ingenti investimenti a breve termine necessari per ottemperare agli obblighi della direttiva 91/271/CEE, la Commissione ritiene necessario un riesame congiunto con le Consulte d'ambito, nel periodo della consultazione pubblica, dei limiti e prescrizioni previsti per gli scarichi di acque reflue urbane non rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva in relazione alla programmazione degli investimenti prevedibile a breve/medio termine nei Piani d'ambito.







Trattate a livello nazionale da art. 113 D.Lgs 152/06 : lo Stato delega completamente la materia alle Regioni.

Non esiste definizione nazionale di acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia: definizioni introdotte nel PRTA. E' possibile quindi che siano diverse da Regione a Regione.







Attualmente in vigore LR 16/2008 art. 19 (Scarichi di acque meteoriche di dilavamento dei piazzali).

Lo scarico di acque meteoriche di dilavamento dei piazzali venute in contatto con sostanze connesse con le attività esercitate nello stabilimento è autorizzato sulla base dei limiti previsti dalla normativa per gli scarichi industriali.







2010. Gruppo di lavoro Regione, Province, ARPA. Prodotta una prima proposta normativa.

Successivamente tradotta dal punto di vista della tecnica legislativa nelle norme di attuazione presenti nel PRGA.







Acque meteoriche di dilavamento: la parte delle acque di una precipitazione atmosferica che, non assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti.

Acque meteoriche di dilavamento contaminate: Necessitano di trattamento. Limiti allo scarico come per acque reflue industriali.







Attività elencate in Allegato 4, parte A. Di norma è da trattare l'intera portata delle acque meteoriche di dilavamento

Attività elencate in Allegato 4 parte B. Di norma sono da trattare le acque di prima pioggia.

Acque di prima pioggia: le acque meteoriche di dilavamento corrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 millimetri uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante.







Definito anche un minimo di trattamento per le acque meteoriche di dilavamento delle aree pubbliche di nuova realizzazione consistente nella separazione dei detriti solidi e degli oli, da applicarsi progressivamente anche alle aree esistenti.





